RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 20

Dopo il terzo esperimento d'asta gli Istituti possono chiedere al tribunale civile, in Camera di consiglio, citati il debitore e i creditori iscritti, l'autorizzazione a vendere a trattative private i beni sottoposti a spropriazione e ad essi ipotecati per un prezzo non minore di quello in base al quale fu bandita l'ultima gara.

Il relativo provvedimento non puo' essere impugnato se non per nullita' di forma, e la impugnazione non sospende la vendita.

Il prezzo ricavato dalla vendita e' versato all'Istituto, il quale prelevera' l'importo del suo credito in conformita' all'articolo 23, lettera f) della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, tenendo in deposito la somma residuale agli effetti del giudizio di graduazione.

Anche alle vendite a trattative private e' applicabile l'articolo 27.

Gli aggiudicatari sono autorizzati a versare il prezzo spettante all'Istituto fondiario in cartelle fondiarie dell'Istituto mutuante al valore nominale, eccetto i casi nei quali il prestito sia stato eseguito in contanti.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-20/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it